

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

3 MARZO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Rifiuti</i>	3
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA	3
<i>Corte dei Conti: Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità</i>	3
CONTRATTI	4
<i>Appalto di servizi</i>	4
DIRITTO AMMINISTRATIVO	4
<i>Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa</i>	4
ENTI LOCALI	5
<i>Il processo di riordino delle Province</i>	5
<i>Il futuro del personale delle Province</i>	5
ISTRUZIONE – FORMAZIONE	6
<i>La riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i>	6
LAVORO	7
<i>Onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti</i>	7
<i>Assunzioni</i>	8
PREVIDENZA – FISCO	8
<i>Versamento IMU per i terreni montani</i>	8
REGIONI	9
<i>PDL n. 405 della Regione Toscana del 9 febbraio 2015 "Principi per la pianificazione di aree o spazi per il culto e la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi"</i>	9
<i>PDL n. 585 della Regione Campania del 26 gennaio 2015 "Interventi di promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico"</i>	9

AMBIENTE

Rifiuti

Nel commento intitolato "Il confine tra *'bene usato'* e *'rifiuto'* fra certezze della Suprema Corte e dubbi dei comuni mortali (nota a Cassazione Penale n. 50309/2014)", a cura di Alberto Muratori, pubblicato sulla rivista "Ambiente & Sviluppo" n. 2 del 2015, a pag. 83, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che la Corte di Cassazione con la sopracitata sentenza entra nel merito del discrimine tra *'rifiuto'* e *'bene usato'*, quest'ultimo ancora passibile di riutilizzo.

Il caso di specie sottoposto all'esame di detta Corte era quello di una ditta, alla quale era stato contestato di aver raccolto, trasportato e per quanto necessario riparato, in assenza di qualsiasi provvedimento autorizzatorio, un ingente quantitativo di "pallets usati", parzialmente deteriorati, in questo caso effettuandone in modo abusivo il recupero, previo precedente acquisto sia da imprese che li commercializzavano all'ingrosso, sia da

imprese utilizzatrici attive in vari settori produttivi, che per ragioni aziendali, secondo il giudice di prime cure, avevano deciso di disfarsene.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione presa in esame nell'articolo, deve darsi atto che l'attività posta in essere dal ricorrente - l'acquisto e la riparazione di pallets rotti o difettati provenienti da aziende utilizzatrici, e la loro successiva re-immissione sul mercato - costituiva attività non autorizzata di recupero), nel caso di specie, di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, finalizzata alla cessazione dalla qualifica di rifiuto per i pallets in questione, conformemente alle disposizioni dell'art. 184 ter del d.Lgs. n. 152/2006, in nessun modo, perciò, qualificabile come "riutilizzo", che può sussistere solo qualora abbia ad oggetto prodotti e componenti che non sono [ancora o non sono più] rifiuti.

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Corte dei Conti: Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità

Nella relazione redatta dalla Corte dei conti sulle prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità, si evidenzia che il calo del prezzo del petrolio, l'indebolimento del cambio, le nuove linee guida europee e gli interventi decisi dal Consiglio direttivo della BCE sono elementi particolarmente favorevoli per il nostro Paese. Infatti, dopo l'approvazione della legge di stabilità, tale situazione permette alle misure espansive ivi previste di operare in un contesto migliore di quello atteso e con aspettative più distese rispetto a quelle che hanno prevalso fino alla fine dell'anno scorso. Tuttavia è bene guardare a questi sviluppi con prudenza; poiché non possono essere sottovalutati i timori concernenti lo scenario economico, legati all'acuirsi dei rischi geo-politici a livello internazionale.

Nel caso dell'Italia, la trasmissione degli impulsi positivi e la traduzione di essi in una ripresa dell'occupazione sono strettamente legate alla capacità che l'insieme dei nuovi fattori favorevoli avrà nella riattivazione di un adeguato flusso di investimenti.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti: il disegno di legge di stabilità e il quadro macroeconomico sottostante, il mutamento dello scenario macroeconomico di inizio anno: fattori esogeni e indicatori nazionali; le novità nelle politiche europee e le nuove previsioni di crescita; l'iter parlamentare e la versione finale della legge di stabilità;

la legge di stabilità 2014 dopo l'esame parlamentare; un nuovo rinvio per il pubblico impiego; le amministrazioni centrali: il difficile passaggio da tagli lineari a scelte selettive; il contributo delle amministrazioni locali: tra

tagli alla spesa, riassetto delle competenze, riforma di bilancio e armonizzazione.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.corteconti.it>

CONTRATTI

Appalto di servizi

Nella nota di commento intitolata "La mancata revoca dell'affidamento ad impresa colpita da informativa antimafia, a cura di Claudio Contessa, pubblicato sulla rivista "Urbanistica e Appalti" n. 2 del 2015, a pag. 204, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, la sentenza n. 5692 del 5 novembre 2014 il TAR Campania, Napoli, Sez. I, ha confermato la legittimità dell'operato della Regione Campania (richiamando le previsioni di cui all'art. 94 del Codice delle leggi antimafia del 2011) che aveva deciso di non recedere da un contratto stipulato con il gestore di un servizio di trasporto pubblico locale, nonostante il medesimo fosse stato raggiunto da

un'informativa prefettizia riguardante tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo la Regione aveva ritenuto che sussistessero in direzione della mancata attivazione del diritto di recesso prevalenti ragioni di interesse pubblico.

Tale decisione presenta spunti sistematici di interesse con particolare riguardo alla disposizione del Codice 2011 che permette ora alle amministrazioni aggiudicatarie di non esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'impresa coinvolta da tentativi di infiltrazione in talune ipotesi di fornitura di beni e servizi ritenuta fondamentale ai fini dell'interesse pubblico.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa

Nell'articolo intitolato "Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa", a cura di Alessandro Amaolo, dipendente della Pubblica amministrazione, si rileva che, proprio con l'introduzione di questo istituto giuridico ai cittadini è permesso vedere come si formano gli elementi necessari per determinare le scelte delle P.A. e, nel contempo, quali sono le ragioni e le giustificazioni di un determinato provvedimento amministrativo. Il suddetto principio è stato introdotto dalla L.n. 15 del 2005. Detto principio stabilisce l'obbligo per tutte le P.A. di rendere visibile e controllare all'esterno il proprio operato; pertanto ne consegue che la trasparenza contribuisce a rendere conoscibile l'azione amministrativa.

Anche lo stesso obbligo di motivazione si collega indirettamente a tale principio. L'autore osserva come nell'azione amministrativa la responsabilità e la trasparenza sono due elementi che si integrano e completano reciprocamente; queste ultime, infatti perseguono la stessa logica giuridica, lo stesso obiettivo che è volto al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica amministrazione. Pertanto la trasparenza nell'azione amministrativa è uno strumento giuridico idoneo a rendere sia i cittadini che le imprese sempre più consapevoli dei meccanismi di funzionamento della macchina pubblica.

In definitiva, la c.d. trasparenza amministrativa deve essere valutata come un

servizio pubblico, cioè un'attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente ed in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi e sottoposta, per ragioni di carattere generale, a restrizioni disposte dall'autorità. Essa si esplicita anche nei principi di sussidiarietà,

uguaglianza, continuità, parità di trattamento e imparzialità.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=70394>

ENTI LOCALI

Il processo di riordino delle Province

Nel commento intitolato "Il lungo e incerto processo di riordino delle Province", a cura di Mario Collevicchio, docente della Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (SPISA) dell'università "Alma Mater" di Bologna, pubblicato sulla banca dati Astrid (23/02/2015), si evidenzia che la questione del riordino delle Province mostra la debolezza del nostro Paese ad attuare concretamente le leggi di riforma anche per gli effetti dovuti al perdurare della crisi economica e della finanza pubblica. In generale, quindi, si riuscirà a tutelare l'attività del personale, la continuità amministrativa nell'esercizio delle funzioni e la ricerca delle risorse aggiuntive, senza operare un conseguente salto di qualità nelle prestazioni da rendere ai cittadini e alle imprese in un nuovo contesto istituzionale, come invece, avrebbe richiesto un reale processo di riforma.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti: La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane,

sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni; la nuova disciplina degli organi delle province, delle competenze, delle modalità di elezione e dell'attribuzione delle funzioni fondamentali; la disciplina del processo di trasferimento ad altri enti delle funzioni delle province diverse da quelle fondamentali; l'Accordo Stato-Regioni stipulato l'11 settembre 2014 concernente l'individuazione delle funzioni delle province diverse da quelle fondamentali oggetto di riordino; gli effetti nefasti della normativa contenuta nella legge di stabilità 2015 sul processo di riordino delle province e l'affannoso tentativo delle Regioni di affrontare e risolvere il problema sul piano legislativo.

Inoltre, in attesa della Riforma del Senato e del Titolo V° della Costituzione all'esame del Parlamento, in cui si prevede la cancellazione della parola provincia in tutte le disposizioni costituzionali l'autore osserva che non viene compiutamente affrontato il problema del nuovo assetto delle istituzioni territoriali della Repubblica.

Il futuro del personale delle Province

Nell'articolo intitolato "Il futuro del personale delle province e il ricollocamento del personale in esubero delle Province, in attuazione della legge n. 56/2014 e della legge di stabilità 2015", a cura di Nicola Niglio, pubblicato sulla rivista LexItalia (Cop. n. 2/2015), si rileva che, la legge 23 dicembre n. 190, c.d. legge di stabilità, contiene molteplici norme in tema di personale delle P.A.;

di particolare importanza risulta essere quella concernente il personale delle Province.

Ne conseguirà un considerevole numero di esuberanti di personale che dovranno trovare collocazione presso altre amministrazioni in adempimento alle procedure stabilite dalla c.d. legge di mobilità e dalla recente circolare n. 1/2015 del 29/01/2015 dei Ministri per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e per gli Affari regionali e le autonomie. L'operazione di riordino comporterà il

ricollocaamento di più di 20 mila dipendenti delle vecchie province che si riducono a circa 12 mila se si escludono i dipendenti che prestavano la loro attività nei centri per l'Impiego che nel 2015 avranno una loro specifica fonte di finanziamento e coloro che saranno destinatari dei prepensionamenti previsti dal decreto n. 90 e dalla medesima legge n. 190/2014.

Detto processo dovrebbe concludersi entro il prossimo biennio perché dall'anno 2018 scatteranno le eccedenze, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001.

Nel testo si persegue l'obiettivo di dimostrare l'impatto che avranno le procedure di mobilità

finalizzate a ricollocare il personale in esubero delle province a seguito del processo di riorganizzazione previsto dalla L. n. 56/2014 e le politiche assunzionali che le Pubbliche amministrazioni potranno seguire nel prossimo triennio, compatibilmente con il rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Le ipotesi di soluzione della citata criticità devono essere rapportate alle previsioni contenute nella recente riforma della pubblica amministrazione approvata con il D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 e nella stessa legge di stabilità 2015.

ISTRUZIONE – FORMAZIONE

Nell'articolo intitolato "Riforme deboli se senza consenso", a cura di Alfonso Rubinacci, pubblicato da Astrid (23/02/2015), si sottolinea che il sistema che si sta profilando è volto soprattutto a ridurre il precariato, a semplificare i processi di gestione amministrativa affidati alle gestioni scolastiche, a rafforzare *la governance* del sistema di istruzione, il livello di digitalizzazione e sembra voler incidere fortemente sul sistema scuola per dare slancio alle politiche di innovazione finalizzate alla crescita del Paese. Se ne delinea un cambiamento di prospettiva attraverso una visione unitaria di medio periodo e, nel contempo, si avverte la necessità di convogliare gli investimenti non solo di risorse pubbliche.

A parere dell'autore la riforma per essere veramente efficace necessita di consenso. La

percentuale di successo delle medesime, infatti è elevata solo se tutti gli attori del sistema scuola si sentono coinvolti a pieno titolo.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti: la costruzione dell'epoca della *governance*; il nuovo profilo docente; la comunicazione protagonista; l'autonomia, i dirigenti, i docenti: un tris vincente.

La scuola deve quindi assumere un ruolo nuovo, diventare protagonista delle proprie scelte, vincolata ai risultati previsti dalle linee di indirizzo nazionale che riguardano la definizione degli obiettivi generali dell'apprendimento, degli standard relativi alla qualità del servizio, le priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione. Tutto questo per rendere migliore l'ampio processo di riforma in atto teso al miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione

La riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nel commento intitolato "La riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", a cura di Monica Cocconi, pubblicato sulla rivista "Giornale di Diritto Amministrativo" n. 1 del 2015, a pag. 35, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l'assetto organizzativo del sopracitato Ministero è stato di recente

investito, per opera del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, da un rilevante intervento di riorganizzazione. Tale riordino non produce solamente una consistente riduzione della dotazione organica complessiva del Ministero, ma cambia in modo significativo, oltre al numero, anche la denominazione, e, di conseguenza, le attribuzioni delle direzioni

generali interne ai Dipartimenti, in una logica coerente con le linee di sviluppo e di riforma dei settori interessati.

Secondo l'autrice, il nuovo impianto organizzativo del suddetto Ministero risulta essere pregevole sia per le finalità che si prefigge che per le soluzioni individuate per realizzarle. Le finalità che si perseguono non sono solo tese al contenimento della spesa pubblica nei relativi settori, ma comprendono anche un riordino delle funzioni amministrative di competenza dell'amministrazione centrale rivolto a

concentrare il loro esercizio nelle stesse direzioni, in modo da favorirne un processo più efficace ed efficiente allo stesso tempo.

Nel testo, l'autrice, pone particolare attenzione sui seguenti punti: la riorganizzazione dell'apparato ministeriale nel contesto di accentuato policentrismo del sistema dell'istruzione; il riordino organizzativo del Ministero nella strategia di contenimento della spesa pubblica; la nuova organizzazione del Ministero in attuazione degli atti normativi finalizzati alla *spending review*.

LAVORO

Onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti

Nell'articolo intitolato "Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: divieto di erogazione di compensi per la partecipazione a commissione di concorso", a cura di Luca Busico, coordinatore direzione del personale e degli affari generali dell'università di Pisa e di Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro presso l'università degli studi di Foggia, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 2/2015), si osserva che, l'art. 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 stabiliva il divieto di corrispondere ai dirigenti, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R., ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, eccetto il fatto che avessero carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è anche stato confermato dall'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale " *Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dallo stesso decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione*".

Trattandosi di un impegno a carattere esclusivo, nell'espletamento del quale, il dirigente deve prestare tutta la sua attività (con le sole eccezioni previste per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, autorizzabili ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001), la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo appare coerente con i principi di correttezza e di trasparenza, che devono caratterizzare l'organizzazione dei pubblici uffici.

Sulla materia è intervenuto il Consiglio di stato che, in sede consultiva, ha classificato la materia in tre diverse forme di incarico: 1) gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio, ossia quelli strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente; 2) gli incarichi conferiti su designazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza del dirigente e che richiedono, preliminarmente, una valutazione discrezionale in ordine alle qualità professionali possedute dal soggetto; che dovrà rappresentare l'amministrazione e curarne gli interessi pubblici; 3) gli incarichi comunque attribuiti dall'amministrazione di appartenenza del dirigente e basati sul criterio dell'*intuitu personae*. Per quanto concerne questi ultimi incarichi il suddetto Organo precisa che è da escludere che possa configurarsi, in una simile fattispecie, una prestazione imposta per unilaterale volontà di una delle parti, atteso che trattasi pur sempre

di incarichi necessitanti dell'accettazione dell'interessato, che, pertanto, può liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l'ulteriore aggravio del carico di lavoro.

In particolare, per le prime due categorie, il Consiglio di stato ritiene che i relativi compensi debbano essere assoggettati al regime di onnicomprensività, atteso che trattasi di attività connesse in maniera più o meno diretta al rapporto organico intercorrente tra il dirigente e l'amministrazione.

Anche la Corte dei Conti in diverse pronunce in sede di controllo ed in sede giurisdizionale, si è allineata alla posizione del Consiglio di

stato, affermando il principio di onnicomprensività della retribuzione anche al Direttore generale di un Ente locale.

Il problema principale concerne però l'erogabilità dei compensi per la partecipazione di dirigenti a Commissioni di concorso.

In proposito una sentenza del tribunale regionale amministrativo del Veneto ha sancito che, la partecipazione alle Commissioni di concorso per i componenti interni, rientra nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego con l'amministrazione che ha indetto il concorso, che può ben includere anche prestazioni occasionali di attività.

Assunzioni

L'articolo intitolato "Legge di stabilità 2015: i nuovi vincoli assunzionali per gli enti locali. Quadro di sintesi", a cura di Vincenzo Giannotti, dirigente settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone, pubblicato sulla rivista "Azienditalia – il Personale", n. 2 del 2015, a pag. 81, reperibile sulla Banca dati Nuova de Agostini, parte dalla considerazione per cui l'anno 2015 si apre con una nuova serie di vincoli per le assunzioni degli Enti Locali, con alcune anticipate soluzioni da fornire ai responsabili dei servizi del personale, in attesa delle interpretazioni che saranno emesse dalla magistratura contabile e/o dai tecnici del Dipartimento della Funzione Pubblica. In merito si rammenta che, le novità per il personale assunto a tempo indeterminato, sono contenute nella legge di stabilità 2015, mentre quelle concernenti il personale assunto a tempo determinato e/o

altre assunzioni a tempo flessibile, era già stato previsto dal D.L. n. 66/2014.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: le assunzioni a tempo indeterminato; i tempi e le modalità di assunzione del personale soprannumerario; le assunzioni per mobilità neutra; le assunzioni degli enti fuori del Patto di stabilità; i processi di stabilizzazione in atto; le assunzioni a tempo determinato o/e flessibile; l'accertamento del rispetto dei tempi medi di pagamento.

Inoltre, nell'articolo dopo aver descritto in una tabella riepilogativa i nuovi vincoli imposti per le assunzioni relative agli anni 2015 e 2016 per gli Enti locali, si definiscono i nuovi punti di criticità emersi e le possibili soluzioni da adottare attraverso l'approdo della nuova normativa ed anche alla luce della nuova Circolare n. 1 del 2015 emanata in data 30 gennaio 2015 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

PREVIDENZA – FISCO

Versamento IMU per i terreni montani

Nell'articolo intitolato "Terreni montani: le regole per il versamento dell'IMU", a cura di Nadia Bertolini, responsabile dell'Ufficio

Associato Contenzioso Tributario e Consulenza fiscale del comune di Reggio Emilia, pubblicato sulla rivista "Azienditalia –

Finanze e Tributi” n. 2 del 2015, a pag. 122, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) avrebbe dovuto porre termine alle ultime incertezze incombenti sulla tassazione dei terreni agricoli collocati in zone montane e collinari, non più rientranti nell’esenzione IMU di cui all’art. 7, comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 504/1992, relative al termine di versamento per l’anno 2014 e alla aliquota da applicare ai fini della determinazione del *quantum*. Dopo un mese dalla sua entrata in vigore, solo quest’ultima previsione resta di attualità: infatti, il D.L. 24 gennaio 2015 è intervenuto a cambiare i requisiti basilari per l’esenzione, già disciplinati dal D.M. 28 novembre 2014 e il termine di versamento relativo all’anno 2014 per i terreni non più esenti che viene ulteriormente prorogato.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti aspetti: IMU – terreni agricoli montani e le tappe successive; il Decreto ministeriale 28 novembre 2014; gli eccessi di mandato e le conseguenti criticità; la questione dell’aliquota da applicare; le norme sono approdate subito dopo lente del giudice; la legge di stabilità commi 692 e 693 e il nuovo scenario sancito dal D.L. 24 gennaio, 2015, n.5. In base a quest’ultimo l’esenzione IMU compete: 1) ai terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani dall’Istat; 2) ai terreni agricoli, anche non coltivati, ubicati nei Comuni classificati “*parzialmente montani*” dall’Istat, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

REGIONI

PDL n. 405 della Regione Toscana del 9 febbraio 2015 “Principi per la pianificazione di aree o spazi per il culto e la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi”

La proposta di legge intende fornire alle Amministrazioni Comunali principi omogenei per la costruzione di nuovi edifici di culto e/o per la destinazione di spazi per servizi religiosi. Detto testo specifica e si coordina con la disciplina vigente nella regione Toscana in tema di governo del territorio (L.R. 10 novembre 2014, n. 65).

La proposta di legge intende perseguire lo scopo di assicurare un’alta qualità urbana alle aree e agli spazi da destinarsi alla realizzazione di luoghi di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi attraverso la tutela del paesaggio (adeguata

distanza da altri edifici di culto, omogeneità con le caratteristiche proprie del territorio, naturale e antropizzato); la previsione di adeguate infrastrutture (rete stradale, spazi a parcheggio pubblico, servizi igienici e altri in genere, assenza di barriere architettoniche); la garanzia della sicurezza (impianti di videosorveglianza, uscite di emergenza, impianti anti-incendio, ecc..).

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl405.pdf>

PDL n. 585 della Regione Campania del 26 gennaio 2015 “Interventi di promozione dell’attività sportiva in ambito scolastico”

Con detta proposta di legge si intende demandare alla Regione la realizzazione di un concreto piano di intervento per potenziare l’attività sportiva scolastica e conferire alla

medesima il carattere di continuità nel corso dell’intero anno scolastico e nel complessivo percorso educativo degli anni di scolarità. In tal caso la Regione sarebbe chiamata a

sostenere, mediante la concessione di appositi contributi, i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, in base alle convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale e con i privati. Il nodo più controverso che emerge, cui bisogna porre rimedio, è un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività sportive in termini sia di interesse che di partecipazione. Questo problema può essere più facilmente affrontato con un maggior coinvolgimento del mondo della scuola. Allo sport scolastico viene quindi affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la

socializzazione. E' opportuno rammentare in proposito che, l'attività sportiva scolastica come è stata organizzata sino ad oggi, non ha corrisposto in pieno al raggiungimento di risultati nel contesto educativo.

Infatti la proposta trae origine dall'opportunità di creare condizioni perché ci sia un'educazione alla competizione e si sviluppi nel contempo, la capacità di vivere correttamente la vittoria e elabori la sconfitta in funzione di un miglioramento personale. Tali scopi possono essere raggiunti con l'avviamento della pratica sportiva secondo una nuova concezione tesa a conseguire incrementi delle attività a livello di scuola e territoriale per fasce più ampie di studenti.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=585.pdf